

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 7 aprile 2009, n.2145

Pres. La Medica - est. Metro

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 10687/2000 del 28/11/2000, proposto dall'Avv. P. P., RTP STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. P., RTP ING. D. B., RTP ING. F. S., RTP ING. W. G., RTP ING. P. S., RTP ING. A. G., RTP G. D. V., RTP ING. A. D. V., RTP GEOM. C. M. M. e RTP STUDIO TECNICO ASSOCIATO P., rappresentato e difeso dall'Avv. P. S. R. con domicilio eletto in Roma, VIALE G. M. n. x presso l'Avv. P. S. R.;

contro

il COMUNE DI Ginosa, rappresentato e difeso dall'Avv. A. P. con domicilio eletto in Roma, VIA I. N., n. x, presso l'Avv. E. M.;

nei confronti di

dell'ING. S. M. Q.CAPOGR. MAND.RTP, rappresentato e difeso dall'Avv. R. M. con domicilio eletto in Roma, VIA P. n. x presso la Sig.ra A. D. A.;

la RTP ASS. PROFES. STUDIO TECNICO ARCH. D. G. L., non costituitasi;

la RTP ARCH. L. C. A., non costituitasi;

la RTP A. A., non costituitasi;

la RTP ASS.PROF. ING. T. A., non costituitasi;

la RTP ARCH. L. R., non costituitasi;

la RTP ING. T. D. STUDIO ASSOCIATO, non costituitasi;

la RTP ING. A. A., non costituitasi;

la RTP ING. T.A., non costituitasi;

lo STUDIO A.S.R.L., non costituitosi;

per la riforma

della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE: SEZIONE II n. 3178/2000, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE E DIREZIONE LAVORI;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE DI GINOSA, dell'ING. M. S. Q.CAPOGR. MAND.RTP;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 24 Giugno 2008, relatore il Consigliere Adolfo Metro, uditi gli avvocati S. R. e E. M. per delega P.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame l'appellante, nella qualità di capogruppo, mandatario di un Raggruppamento temporaneo tra professionisti nonché in proprio, ha chiesto la riforma della sentenza del Tar Lecce che ha ritenuto legittima l'esclusione del "Raggruppamento" dalla gara indetta dal comune di Ginosa, per l'affidamento dell'incarico di progettazione di un nuovo impianto di depurazione.

L'esclusione era stata motivata sul mancato adempimento della prescrizione, prevista dal bando di gara, ove si stabiliva che "il raggruppamento tra liberi professionisti deve essere già avvenuto nelle forme di legge all'atto di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara", in quanto la costituzione del raggruppamento era avvenuta mediante scrittura privata autenticata e non con atto notarile.

Si sostengono i seguenti motivi di appello:

-idoneità della richiesta di affidamento, perché sottoscritta da tutti i componenti dello studio associato, potendo, l'incarico, essere affidato a ciascuno di loro "uti singuli", indipendentemente dalla previa costituzione di un Raggruppamento temporaneo;

-equivocità dell'espressione contenuta nel bando che, ai fini della costituzione del Raggruppamento, faceva generico riferimento alle "forme di legge";

-illegittimità della mancata ammissione alla regolarizzazione della documentazione, non essendoci dubbi nè sull'epoca di costituzione dell'Associazione temporanea, sicuramente anteriore alla domanda di partecipazione alla gara, né sulla identificazione dei partecipanti. Si è costituito in giudizio il comune, che ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di appello.

DIRITTO

L'appello deve ritenersi infondato.

Va respinto il primo motivo, con cui si sostiene la validità della domanda di partecipazione, in quanto la stessa avrebbe potuto essere presa in considerazione dall'amministrazione come presentata dai singoli soggetti del raggruppamento; tale motivo come correttamente rilevato dalla controparte, non risulta dedotto in primo grado e pertanto deve ritenersi inammissibile in questa sede.

Anche il secondo ed il terzo motivo, con cui si asserisce l'equivocità del bando di gara, che avrebbe dovuto indurre a tener conto delle ragioni dell'affidamento degli interessati, al fine di ammettere la successiva regolarizzazione della documentazione, sono infondati.

Al riguardo il giudice di primo grado ha ampiamente motivato in ordine alla impossibilità di una regolarizzazione postuma della documentazione mancante, con riferimento alla puntuale prescrizione del bando, non impugnata neanche dopo la specifica richiesta del presidente della commissione di produrre l'atto pubblico di costituzione dell'ATP; allo stesso, infatti, deve attribuirsi natura provvedimentale in quanto espressione della volontà della commissione di gara e per il suo contenuto di diffida, che prevedeva l'affidamento della gara al concorrente che seguiva in graduatoria, in caso di mancato adempimento.

In ogni caso, la prescrizione del bando deve ritenersi pienamente legittima e non soggetta a regolarizzazione in quanto il mandato con rappresentanza conferito al capogruppo si configura, per costante giurisprudenza, come atto di natura negoziale di competenza del notaio ex art. 2703 c.c. e, pertanto, non può ritenersi idonea, l'autenticazione del segretario comunale o di altri funzionari incaricati, che è riferibile, ai sensi degli artt. 20 e ss. Della L. n. 584/77, alla sottoscrizione delle istanze da produrre dinanzi agli organi dell'amministrazione.

Per tali motivi, l'appello va respinto, dovendo ritenersi inammissibili o infondati i motivi di appello.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 10687/00 meglio specificato in epigrafe lo respinge; pone le spese del giudizio, per complessivi euro 3.000,00 (tremila), a carico della parte soccombente. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.